

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE n. 232

**Disposizioni in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico nell'illuminazione per esterni**

Il presente disegno di legge formula disposizioni in materia di risparmio energetico e di inquinamento luminoso. In particolare, impegna la Provincia ed i Comuni a ridurre i consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna, uniformando i criteri tecnici ed assicurando la formazione dei tecnici. Il disegno di legge individua pure una serie di attività che possono godere di forme contributive da parte della Provincia, nell'ambito di un apposito piano provinciale.

L'art.1 definisce le finalità e gli obiettivi che la legge vuole conseguire. L'art. 2 definisce il concetto di "inquinamento luminoso" e di "inquinamento ottico", anche ai fini di una univoca interpretazione delle norme. L'art 3 definisce i compiti della Provincia e dei Comuni, affidando alla prima quelli di natura programmatica e di controllo, ai secondi quelli gestionali.

L'art. 4 stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi previsti dal Piano provinciale.

L'art. 5 disciplina la copertura della spesa derivante dalla presente legge. L'art. 6 infine prevede l'entrata in vigore della legge.

Cons. prov. dott. Roberto Bombarda

Trento, 4 aprile 2007